

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289 Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: www.cherrybank.it

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto di portafoglio è un contratto con il quale la banca, previa deduzione di un interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto (ad esempio cambiali), in cambio della cessione di tale credito salvo buon fine, senza cioè che il cliente sia immediatamente liberato rispetto alla solvibilità del debitore figurante sul portafoglio ceduto alla banca stessa.

Le operazioni di sconto sono quindi un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito e presuppongono uno specifico affidamento da parte della banca, cioè l'impegno della banca a concedere credito sotto forma di sconto di effetti fino all'ammontare fissato.

I rischi principali dello sconto di portafoglio riguardano la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato, e le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se previsto dal contratto.

Operatività di sconto di portafoglio assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96

L'operatività di sconto di portafoglio può essere assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Cherry Bank opera con il Fondo e, in caso di richiesta da parte dell'impresa Cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La finalità del Fondo è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia o la controgaranzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall'Unione Europea.

Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

L'operatività di sconto di portafoglio è ammessa all'assistenza del Fondo qualora sia direttamente finalizzata all'attività d'impresa a fronte di investimenti.

Si considerano come investimenti, gli investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).

Le informazioni relative alle modalità di accesso al Fondo sono disponibili sul sito <u>www.fondidigaranzia.it</u>.

TR01_IP00010 - 09/04/2024 Pagina 1 di 3



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

Tasso nominale annuo	5,50%
Modalità di calcolo degli interessi	Calcolato con riferimento alla durata dell'anno
-	civile (divisore 365, se bisestile 366)
Presentazione distinta	€ 0,00
Commissioni per effetto	
su nostre filiali	€ 9,00
su altre banche	€ 10,00
Giorni valuta per effetti	
su nostre filiali	8 giorni lavorativi
su altre banche	15 giorni lavorativi
a vista su nostre filiali	15 giorni lavorativi
a vista su altre banche/Ufficio Postale	25 giorni lavorativi
DIRITTI E SPESE	
Diritti brevità per effetti al dopo incasso, sconto e SBF	€ 7,50
(per effetto a scadenza con protesto, che non giunga	
almeno 12 giorni prima della scadenza se su filiali e 20 giorni	
se su altre banche)	
Giorni per l'applicazione del "Diritto di brevità"	
su nostre filiali	12 giorni lavorativi
su altre banche	20 giorni lavorativi
Diritti per effetto da incassare a mezzo Ufficio Postale	€ 15,00 oltre la commissione di incasso
Effetti non trattabili	€ 1,10 per effetto al SBF
Richieste di esito	€ 10,00 per intervento
PROTESTATI	
Sull'importo dell'effetto	1,50‰
minimo	€ 10,00
Massimo	€ 30,00
RICHIAMATI/INSOLUTI	1
Per ogni effetto	€ 12,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il cliente può dover sostenere costi relativi a servizi eventualmente prestati da soggetti terzi:

- Costo della Mediazione Creditizia: i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula.
- Spese Consorzio Fidi: i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula.
- **Commissioni Consorzio di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente al Consorzio di Garanzia alla stipula.

RECLAMI

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e- mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

TR01_IP00010 - 09/04/2024 Pagina 2 di 3



L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

- a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;
- b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione finalizzato al raggiungimento di un accordo ricorrendo: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA

Assegni/effetti sbf	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni/Effetti al dopo incasso	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Richieste di esito	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso.

TR01_IP00010 - 09/04/2024 Pagina 3 di 3